



# **RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**Legge 13 luglio 2015, n. 107  
dal POF al PTOF**

**ASPETTI RILEVANTI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/17**

## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**



**Il testo della legge approvata in prima lettura al Senato si componeva di 26 articoli.**

**Nel passaggio alla Camera tutte le modifiche proposte vengono portate in votazione sotto forma di un maxi-emendamento di un solo articolo (art. 1) comprendente 212 commi.**

**Il testo ha mantenuto tale forma nella seconda e definitiva approvazione da parte del Senato il 25 giugno 2015.**

**La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 come:**

**Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»**

**La legge viene ripubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 corredata di note al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, senza alcuna variazione del valore e dell'efficacia dell'atto legislativo già pubblicato che mantiene pertanto stesso numero e stessa data.**

**Il 31 ottobre – Termine per la revisione annuale da parte delle istituzioni scolastiche del “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (PTOF).**



## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

### **Oggetto e Finalità (commi 1-4)**

**La legge, che si propone di dare «piena attuazione» all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e richiama l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si ricollega agli atti costitutivi dell'autonomia scolastica riprendendone le finalità:**



## LEGGE 13 luglio 2015, n.107

### Autonomia scolastica e offerta formativa (commi 1-4)

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
  - innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
  - contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali
  - prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
- sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
  - garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini



## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

### **Autonomia scolastica e offerta formativa (commi 5-27)**

**Gli strumenti che la legge utilizza per dare piena attuazione  
all'autonomia sono:**

**ORGANICO DELL'AUTONOMIA  
PIANO TRIENNALE DELL'AUTONOMIA**



## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

**Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)**

### **ORGANICO DELL'AUTONOMIA**

**organico di diritto**

tutti i posti necessari al funzionamento delle classi autorizzate

**organico potenziato**

tutti i posti necessari per il potenziamento dell'offerta formativa, l'organizzazione, la progettazione,  
il coordinamento e i progetti



## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

**Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)**

**LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INDIVIDUANO  
L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA**

**in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare  
per raggiungere gli **obiettivi formativi ritenuti prioritari**  
tra tutti quelli indicati dalla legge**



## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

**Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)**

**L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA**

**CONCORRE ALLA REALIZZAZIONE DEL POF TRIENNALE**

**CON ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO, DI POTENZAMENTO, DI SOSTEGNO, DI ORGANIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO**



**LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

**Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)**

**PIANO TRIENNALE DELL'AUTONOMIA**

**Viene definito attraverso una modifica dell'art. 3**

**Del D.P.R. 275/99**

## IL PERCORSO DI APPROVAZIONE DEL POF

PRIMA  
DELLA  
RIFORMA

**Il Consiglio di Istituto**  
dettava  
gli indirizzi generali  
dell'attività della scuola  
e le scelte generali  
di gestione e di amministrazione

sulla base di tali indirizzi

**il Collegio dei Docenti elaborava il POF**

tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti

**il Consiglio di Istituto adottava il POF**

**Il Dirigente Scolastico**  
detta gli indirizzi per le attività  
della scuola e delle scelte di  
gestione e di amministrazione



Promuovendo i necessari rapporti con Enti Locali, diverse realtà Istituzionali, Culturali, Sociali ed Economiche. Tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti

sulla base di tali indirizzi

**il Collegio dei Docenti elabora il PTOF**

**il Consiglio di Istituto approva il PTOF**

**Il Dirigente Scolastico pubblica nel sito il PTOF**

DOPO LA  
RIFORMA

## ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PTOF DOPO LA RIFORMA

il **PTOF** è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione


curricolare

extracurricolare

educativa

organizzativa

delle istituzioni scolastiche autonome



## ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POF DOPO LA RIFORMA

- ✚ il **PTOF** è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
- ✚ riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'Offerta Formativa
- ✚ comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità



## ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POF DOPO LA RIFORMA

### il **PTOF** indica:

- gli insegnamenti e le discipline necessari per la copertura:
  - ➔ Del fabbisogno di posti comuni e di sostegno
  - ➔ Del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'O.F.
- il fabbisogno di posti del personale A.T.A.
- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali
- I piani di miglioramento presenti nel RAV



## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**



### **Percorsi di alternanza scuola-lavoro**

(commi 33-44)

**Per incrementare le opportunità di lavoro  
e la capacità di orientamento degli studenti,**

**la legge rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola – lavoro, estendendoli  
anche ai licei e fissandone la durata in un minimo di 400 ore nei Tecnici e  
Professionali e di 200 ore nei Licei.**

**I percorsi, riservati agli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo  
grado, si sono attivati già a partire dall'a.s. 2015/2016.**

# **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

## **Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (commi 33-44)**



**L'alternanza può essere svolta durante i periodi di sospensione delle attività didattiche anche con le modalità dell'impresa formativa simulata**

**Il percorso può essere realizzato anche all'estero.**

**Con apposito decreto il Miur ha definito**

**la *Carta dei diritti e dei doveri***

***degli studenti in alternanza scuola-lavoro***



**LEGGE 13 luglio 2015, n.107**  
**PTOF**

*Tempistica*

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “*le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (...) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre*”. Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano, al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 107 sottolinea che il piano è **rivedibile** annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.


## **LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

### ***Controllori del PTOF***

L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).

### ***Pubblicazione del PTOF***

Scompare dall'antecedente articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “*il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione*”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107/2015: “*le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa, che sono pubblicati nel Portale Unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano Triennale*”.



**LEGGE 13 luglio 2015, n.107**

***BIBLIOGRAFIA***

***MIUR – GAZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA***

***Autori Vari***